

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria in Prima - Seduta Pubblica

Numero 5 Del 21-02-19

Oggetto: CONFERMA MISURA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore **20:30** nella Casa comunale.

Con appositi avvisi recapitati, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

GORZA ROBERTO	P	COZZI GIUSEPPE	A
PERESANO SILVA	P	CADAMURO LUCA	A
MININ DIMITRI	P	COSSARO ALESSANDRA	A
COMISSO GIOVANNI	P	ARABONI ANTONELLA	A
CHIALCHIA PAOLA	A	TOMASIN LUCA	P
D'AMBROSIO SERENA	P	CODARIN FANNY	P
LEPRE FABIANO	P	PETRUCCO IVAN	P
BURI PAOLO	P	ROSARIO MARIA ESTHER	P
PARAVANO MICHELE	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CANDOTTO RITA

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.GORZA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti relativi.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente. Con tale D.M., all'art. 1, c. 1, si dispone che la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve effettuarsi nel sito Internet denominato www.finanze.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Il c. 2 del medesimo art. 1 prevede, in alternativa, l'invio di copia conforme all'originale di dette deliberazioni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali «Ufficio federalismo fiscale» - viale Europa n. 242 - 00144 Roma, ovvero tramite fax al numero 06/59972780, ovvero per estratto mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: entrate_dc_fiscalitalocaleudc@finanze.it.
- con l'articolo 1, comma 7, del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1, comma 11, del D.L. 138/2011, così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:
 - a) che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, o con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

b) che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate.

– che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1, comma 11, del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011, prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

– che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF.

RITENUTO di confermare, anche per l'anno 2019, l'aliquota unica dello 0,4% per la compartecipazione all'addizionale comunale I.R.PE.F.;

VISTO l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 14, comma 8, del D.Lgs n. 23 del 2011 il quale stabilisce che per acquisire l'efficacia delle delibere le stesse devono essere **pubblicate** sul www.portaledelfederalismo.it . In particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire **entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce**. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente;
- la Legge n. 145 del 30.12.2018 di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021 dove troviamo lo sblocco della leva fiscale, grazie alla mancata conferma della sospensione del potere di incremento di aliquote e tariffe che ha operato nel 2016, 2017 e 2018, grazie al comma 26 dell'articolo 1 della Legge 208/2015. La legge di bilancio non conferma il blocco della potestà impositiva così riportando la situazione alla normalità, concedendo agli enti di rimodulare aliquote, tariffe ed esenzioni nonché introdurre nuovi tributi;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 Febbraio 2019 e il Ministro dell'interno con il D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) ha stabilito

l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile, nonché la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL così come modificati dal D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate.

VISTO il D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità.

VISTA la L.R. 17/04.

VISTO lo Statuto comunale.

Il **Sindaco** illustra il contenuto della delibera.

CON VOTI: 10 favorevoli e 2 astenuti (Tomasin, Codarin)

DELIBERA

1. di confermare **l'aliquota unica dello 0,4%** di compartecipazione all'**addizionale comunale I.R.PE.F.** anche per l'anno 2019;
2. di dare mandato al responsabile del servizio affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa , oltre che all'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002, oltre che all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, **entro il 20 dicembre 2019** ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs n. 23 del 2011 e con le modalità previste dalla nota ministeriale n. prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione sopra riportata;

Con la seguente votazione:

CON VOTI: 10 favorevoli e 2 astenuti (Tomasin, Codarin)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della l.r. 21/03 e s. m. e i.

Immediata esecutività: 10 favorevoli e 2 astenuti (Tomasin, Codarin)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to GORZA ROBERTO

Il Consigliere Anziano
F.to PERESANO SILVA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CANDOTTO RITA

Ai sensi dell'art. 1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione ^{è stata} affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e _{vi rimarrà} precisamente dal 26-02-2019 al 13-03-2019.

Data 26-02-2019

L'Impiegato Addetto
F.to

Reg.Pubbl.nr. 55

Copia conforme all'originale, ai sensi della Legge 15/68 e succ. modifiche

Data

L'Impiegato Addetto

**ALLEGATO "A" COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 21-02-19**

Proponente Ufficio/Servizio: TRIBUTI

**OGGETTO: CONFERMA MISURA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO
2019**

PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Castions di Strada, 11-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pierangela Turco

Parere sfavorevole – MOTIVAZIONI:

Il Responsabile del Servizio: _____

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto

- Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto dal contenuto della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

Castions di Strada, 11-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Manuela Gloazzo

Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI:

Il Responsabile del Servizio: _____

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.